

**R.G. 691/2024**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione prima civile

La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:

Marianna Galioto

Presidente relatore

Elisa Fazzini

Consigliere

Emanuela Rizzi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 691/2024 R.G.

tra

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1* ), assistito e difeso dalle Avv.te ADRIANA ZUCCONI GALLI FONSECA ed ELENA ZUCCONI GALLI FONSECA, ed elettivamente domiciliata presso i difensori,

impugnante

e

*Controparte\_1* (C.F. *P.IVA\_2* ), assistito e difeso dagli Avv.ti LUIGI ARTURO BIANCHI, LUCA TORRETTA e FRANCESCA BOSSI ed elettivamente domiciliata presso i difensori,

resistente

**CONCLUSIONI:**

per *Parte\_1*

“Voglia la Corte d’Appello di Milano, ogni contraria azione ed eccezione respinta, in totale riforma del lodo arbitrale emesso in Milano dall’avv. Giuseppe Nicola Bordino il 15.11.23,

A. accertare e dichiarare la nullità e/o l’inefficacia e/o l’illegittimità e/o annullare e comunque dichiarare invalida la deliberazione in data 22 aprile 2022 della società **CP\_1** di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per tutte le ragioni esposte in atti;

B. condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con rimborso delle somme pagate in esito al lodo arbitrale pari al compenso arbitri e alle spese legali di **CP\_1**, come liquidate in lodo (doc. D).

In via istruttoria chiede ammettersi i mezzi istruttori dedotti e non ammessi dall’arbitro: in particolare

-si chiede ordinarsi alle società **CP\_1** e **CP\_2** l’esibizione in giudizio della documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa con i sigg.ri **CP\_3** e **CP\_4** a far tempo dal 22 aprile 2022 ed alla società **CP\_2** l’esibizione del “cedolini paga” riferiti al dipendente sig. **CP\_4** e documentazione di ogni importo versato al medesimo per retribuzione e rimborsi spese a far tempo dal 22 aprile 2022.

-Si chiede poi ordinarsi al sig. **CP\_4** la produzione del certificato di lavoro del competente Centro per l’Impiego, contenente la storia lavorativa e che vengano richieste informazioni al Centro per l’Impegno competente circa il rapporto di lavoro tra il sig. **CP\_4** e la Chemisol Italia.

-Si chiede anche ordinarsi alla **CP\_1** l’esibizione della copia del verbale della decisione dei soci del giorno 12 dicembre 2022 convocata per deliberare della distribuzione di riserve patrimoniali.

-Si chiede ammettersi prova per interpellato e testi sui seguenti capitoli:

1. Vero che le società **CP\_1** e **CP\_2** hanno omesso a far tempo dal 22 aprile 2022 di procedere ad azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero di somme di denaro nei confronti dei signori **CP\_3** e **CP\_4**.

2. Vero che il sig. **CP\_4** ha lavorato come dipendente della società **CP\_2** sia prima che dopo la data del 22 aprile 2022.

3. Vero che la trattativa per la stipulazione dei due contratti preliminari di cessione da **CP\_2** e da Cefim a “Figura 11” è stata condotta dal signor **CP\_4** (da rammostrarsi al teste i preliminari allegati al documento 23 SECI);

4. vero che il Signor **CP\_4** svolge in condizioni di autonomia funzioni di direzione imprenditoriale della società **CP\_2**

Testi: sig.ra **Testimone\_1**, presso **CP\_2** **CP\_4**, [...]  
**CP\_3** **Testimone\_2** **Testimone\_3**

-Si chiede ordinarsi alla società **CP\_2** l’esibizione in giudizio dei cedolini paga Sig. **CP\_4** ultimo quinquennio, a dimostrazione del pregiudizio derivante alla società per effetto della deduzione di costi e contributi previdenziali in realtà indetraibili La **Pt\_1** chiede con i testi già indicati di essere ammessa a prova contraria sui capitoli avversari che fossero ammessi

-Si chiede anche in via istruttoria, per la migliore deliberazione dei fatti di causa, disporsi consulenza tecnica d'ufficio intesa alla verifica e alla descrizione dei rapporti contabili tra le società **CP\_1** e **CP\_2** e i signori **CP\_3** e **CP\_4** e all'accertamento dell'esatto ammontare delle somme pagate a tali società dalla Dott.sa **CP\_3** nonché delle somme pagate dalla **CP\_2** al signor **CP\_4** in relazione al rapporto di impiego in essere nonché dei connessi esborsi di natura previdenziale e assistenziale. In ogni caso vinte le spese, IVA e CPA.

per **Controparte\_1**

- in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da **Parte\_1** [...] per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via principale, rigettare integralmente ciascuno dei motivi di appello oggetto dell'impugnazione proposta da **Parte\_1** per tutto quanto dedotto in narrativa e, per l'effetto, confermare le statuizioni del Lodo arbitrale emesso in Milano dall'Arbitro Unico avv. Giuseppe Nicola Bordino il 15 novembre 2023, notificato in data 11 dicembre 2023;
- in ogni caso:
  - (i) accogliere le conclusioni rassegnate da **Controparte\_1** nel giudizio arbitrale, da intendersi qui ritrascritte, e dunque rigettare integralmente la domanda proposta da **Parte\_1** poiché infondata in fatto e in diritto per le motivazioni esposte;
  - (ii) condannare l'appellante alla rifusione delle spese processuali, oltre al rimborso forfetario del 15%, al CPA (4%) e all'IVA.

## **RAGIONI IN FATTO E DIRITTO**

La controversia concerne l'impugnazione del lodo pronunciato dall'Arbitro unico Avv. Giuseppe Nicola Bordino del 15 novembre 2023, a conclusione della controversia promossa da **Parte\_1** avente per oggetto l'impugnazione della delibera assembleare in data 22 - 26 aprile 2022 della società **Controparte\_1** con cui sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **I. Il procedimento arbitrale**

**Parte\_1** socia di **Controparte\_1** (**CP\_1**) chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Milano la nomina di un Arbitro unico, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 16 dello Statuto sociale di **CP\_1**, al fine di impugnare ai sensi dell'art. 2479 *ter* c.c. la

delibera assembleare di quest'ultima dell'aprile 2022, con la quale venivano nominati membri del c.d.a. i signori **CP\_3** **CP\_4** ed **Persona\_1**

In particolare, **Pt\_1** contestava la nomina dei signori **CP\_3** e **CP\_4**, in quanto sussistente una situazione di conflitto di interessi degli stessi con **CP\_1** per i seguenti motivi:

- **CP\_3** era erede del socio defunto **Persona\_2** debitore nei confronti di **CP\_1** per € 135.288,33 (quale residuo di un impegno di pagamento per complessivi € 250.000,00<sup>1</sup>), nonché debitore nei confronti di Chemisol Italia s.r.l. (**CP\_2** società controllata da **CP\_5** per l'importo di € 154.920,00<sup>3</sup>;
- **CP\_4** era contemporaneamente componente del c.d.a. di **CP\_2** e, al contempo, dipendente della stessa (posizione ritenuta incompatibile da **Pt\_1** con possibili ripercussioni negative per **CP\_1** per eventuali sanzioni in ragione dell'indetraibilità di costi); **CP\_4** era stato licenziato da **CP\_1** per aver curato la vendita di due aree contigue - una di **CP\_2** e l'altra di Cefim s.r.l. (della quale il **CP\_4** era socio all'80%) - avvantaggiando fortemente la "propria" società, in quanto il prezzo al mq. dell'area di Cefim era sensibilmente più elevato rispetto a quello dell'area contigua di **CP\_2** per la quale si prevedevano anche oneri di bonifica non presenti per Cefim.

Pertanto, secondo **Pt\_1** le conseguenze della nomina di **CP\_3** e **CP\_4** a membri del c.d.a. di **CP\_1** sarebbero state le seguenti: i) la rinuncia di **CP\_1** ai crediti nei confronti di **CP\_3** ii) la revoca del licenziamento di **CP\_4**; iii) la rinuncia all'azione contro **CP\_4** da parte di **CP\_2** iv) la prosecuzione dell'illegittimo rapporto di lavoro tra **CP\_2** e **CP\_4**.

---

<sup>1</sup> In forza di tale debito, **CP\_1** aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Milano il d.i. n. 7355/2021, poi opposto.

<sup>2</sup> Il cui capitale sociale è di proprietà al 100% di **CP\_1**

<sup>3</sup> Somma comprendente: i) € 35.705,00 per imposte e sanzioni comminate a **CP\_1** in seguito ad un'operazione in contanti con società estera operata da **Per\_2** ii) € 100.000,00 per prestito infruttifero del 10.03.2018 mai reso; iii) € 17.214,91 per spese personali effettuate da **Per\_2** con carta di credito di **CP\_1** [...]

Si costituiva **CP\_1** opponendosi alle domande di parte attrice e sostenendone l'infondatezza sulla base delle seguenti argomentazioni:

- nessuna disposizione di legge stabiliva l'incompatibilità del socio debitore della società con la qualifica di amministratore o di membro del c.d.a.;
- **CP\_3** aveva integralmente pagato il suo debito con **CP\_1** attraverso compensazione con i suoi maggiori crediti verso la società, derivanti dalla distribuzione di riserve patrimoniali per € 450.000,00 costituite in **CP\_1** in seguito a fusione inversa con la società **CP\_6** [...] avvenuta nel 2018 e per distribuzione di utili per l'esercizio 2022 di **CP\_1** per complessivi € 950.000,00;
- i crediti di **CP\_2** verso **CP\_3** e **CP\_4** erano del tutto indifferenti per la convenuta, in quanto riferiti a differente soggetto giuridico.

Con le successive memorie autorizzate:

- **Pt\_1** sosteneva: i) la rilevanza di tutte le posizioni collegate a **CP\_2** dato che **CP\_1** era società di sola gestione di **CP\_2** della quale possedeva il 100% delle quote con conseguenti riflessi patrimoniali sulla convenuta controllante; ii) che **CP\_3** non aveva pagato nulla a **CP\_2** e non aveva saldato integralmente il proprio debito con **CP\_1** sia perché non si consideravano interessi e spese del d.i. e della fase di opposizione, sia perché il debito era molto più elevato di quanto assunto dalla convenuta (€ 326.303,00);
- **CP\_1** ribadiva l'avvenuto pagamento da parte di **CP\_3** e precisava che **CP\_4** era stato riassunto da **CP\_2** (mediante una votazione a cui lo stesso non aveva partecipato, astenendosi), la quale aveva riconosciuto l'illegittimità del licenziamento.

L'Arbitro unico, rigettate le istanze istruttorie, con lodo del 15.11.2023, ha respinto la domanda di **Pt\_1** condannandola al pagamento delle spese di lite in favore di controparte e ponendo a suo carico il compenso dell'Arbitro.

In particolare, quest'ultimo:

- ha rilevato che ai sensi dell'art. 2479 *ter* c.c., da un lato, non può trovare accoglimento l'eccezione di parte convenuta secondo cui non sussiste alcuna norma che impedisce la partecipazione al c.d.a. di un soggetto debitore nei confronti della società stessa, e, dall'altro lato, appare necessaria la prova da parte dell'attrice che tale posizione debitoria sia incompatibile con l'assunzione della carica (costituendo per il socio conflitto di interessi); tale onere non è stato assolto da **Pt\_1**

- in ordine ai rapporti tra **Pt\_2** e **CP\_1**, ha osservato che: i) la società attrice non ha dato prova che l'indebitamento di **Pt\_2** abbia costituito situazione tale da rendere quest'ultimo soggetto incompatibile con la carica di membro del c.d.a.; ii) la misura dell'indebitamento di **Pt\_2** non è stata adeguatamente provata; iii) è incontestato che **Pt\_2** era creditrice per importi superiori al suo debito e che i rispettivi rapporti di dare-avere si sono compensati con residuo a favore della stessa (trattasi di crediti preesistenti all'arbitrato, in quanto relativi a riserve del 2018 e a distribuzione di utili del 2022)<sup>4</sup>; iv) **Pt\_1** a supporto della tesi della superiorità del debito di **Pt\_2** ha meramente prodotto una comunicazione di **CP\_4** - che non costituisce prova alcuna - e non ha articolato altri mezzi di prova, se non chiedere una CTU generica ed esplorativa;

- in ordine ai rapporti tra **CP\_3** e **CP\_4** con la controllata **CP\_2** ha precisato che: i) nel caso di specie, tali rapporti non appaiono rilevanti, in quanto relativi ad un soggetto giuridico che, sebbene collegato alla società **CP\_1**, è formalmente terzo; ii) in ogni caso, vale anche in questo caso il fatto che non è stato dimostrato che il credito della controllata verso i due soggetti abbia costituito situazione tale da renderli incompatibili con la carica di membro del c.d.a.; iii) i rapporti tra **CP\_2** e **CP\_4**, diversi da quelli debitori, appaiono irrilevanti e indifferenti per la procedura arbitrale,

---

<sup>4</sup> Peraltro, il fatto che i soci di **CP\_1** potessero avere forti indebitamenti con la società (situazione, pertanto, non inusuale all'interno della stessa) è confermato dal fatto che la società attrice risultava essere a sua volta debitrice di **CP\_1** - circostanza non contestata da **Pt\_1** - per un importo ben maggiore rispetto ad **CP\_3** ossia per € 337.000,00.

non essendo stata data nemmeno la prova di come gli stessi costituiscano elemento di incompatibilità con la carica di membro del c.d.a. di CP\_1 [...] ; iv) la questione dell'incompatibilità tra la figura di membro del c.d.a. e di dipendente di CP\_4 è irrilevante per il giudizio e non pacifica;

- ha rigettato la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di Pt\_1

## **II. Il giudizio di impugnazione**

Avverso il lodo arbitrale Pt\_1 ha proposto impugnazione, chiedendo di accertare e dichiarare nullità, inefficacia, illegittimità, o annullare e dichiarare invalida la deliberazione del 22.04.2022 di CP\_1 di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite e al rimborso delle somme già pagate in esito al lodo (compenso arbitro e spese legali CP\_1). Pt\_1 ha riproposto l'ammissione delle istanze istruttorie già domandate e non ammesse dall'Arbitro.

L'impugnate ha affidato il proprio gravame a tre motivi.

I. *“VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2479-TER, AI SENSI DELL'ART. 829, COMMA 3°”*

Col primo motivo, Pt\_1 ensura il lodo impugnato nella parte in cui l'Arbitro ha violato l'art. 2479-ter c.c. sotto due profili:

i) non tenendo conto che il conflitto di interessi può essere anche solo potenziale e va riscontrato alla data della delibera in cui si è espresso il voto. Invero, se l'Arbitro avesse effettuato una rigorosa ricostruzione cronologica, si sarebbe avveduto che al 22.04.2022 CP\_3 era debitrice per crediti di CP\_1, compresa l'incorporata CP\_6, per un totale di € 271.218,10 ed era in corso una causa di opposizione per un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società contro di lei su una parte della somma (€ 135.288,00). Tuttavia, l'Arbitro non ha tenuto conto del fatto che la pendenza di una lite giudiziaria è un fattore che incide sul conflitto di interessi, ma ha preso in considerazione circostanze successive. Inoltre, non vi è traccia in atti di una *“transazione tra le parti che, sostanzialmente, riconosceva in favore di CP\_1*

*CP\_1* l'importo capitale ingiunto con esclusione di spese ed interessi"; pertanto, secondo SECI, l'Arbitro con tale espressione voleva fare riferimento ad un parziale riconoscimento di debito fatto da *CP\_3* solo dopo aver preso in mano la gestione di *CP\_1* e di Chemisol<sup>5</sup>. Infine, l'Arbitro ha affermato che la sussistenza di un debito fra socio e società non è motivo di conflitto di interessi e che *Pt\_1* avrebbe dovuto dimostrare che detto debito giustificava la incompatibilità con il mandato di amministratore, nonostante le questioni da porsi fossero diverse<sup>6</sup>;

ii) non valutando il conflitto di interessi sotto il profilo dell'interesse della società. Ad avviso di *Pt\_1* infatti, l'Arbitro ha ommesso di considerare che il conflitto di interessi non va misurato sul confronto fra interessi individuali e che non è la posizione dell'impugnante ad essere in discussione. L'incompatibilità va intesa come contrasto fra l'interesse singolare del socio in conflitto e l'interesse della società intesa nel suo complesso (l'interesse di *CP\_1*, inteso come interesse comune a tutti i soci risiederebbe nella massimizzazione del profitto sociale, nella produzione di lucro e nella salvaguardia del valore della società, intesa come insieme delle partecipazioni sociali).

II. *"VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2479 TER, 2497 E 2476 C.C., AI SENSI DELL'ART. 829, COMMA 3°, NELLA PARTE IN CUI L'ARBITRO ESCLUDE OGNI RILEVANZA AL RUOLO DI ALEGIANI E MELATO NELLA CONTROLLATA CP\_2*

---

<sup>5</sup> Sul punto, SECI ritiene che la circostanza temporale sia decisiva, in quanto detto riconoscimento era strumentale ad ottenere una compensazione con somme appositamente messe a disposizione da *CP\_2* grazie allo svincolo di riserve della *CP\_1* e alla vendita del fondo di *CP\_2* tutte attività che *CP\_3* ha potuto compiere con *CP\_4* quando hanno avuto carta bianca nella gestione delle due società.

<sup>6</sup> Secondo SECI, l'arbitro avrebbe dovuto rispondere alla domanda se un socio (*CP\_3*) chiamato in giudizio dalla società per il pagamento di un credito scaduto possa essere nominato amministratore della suddetta società e sia così messo in grado di influire sulle scelte di quest'ultima, in ordine a quella causa e ad altri crediti della stessa società, nonché della società controllata, di cui nel frattempo si è altresì nominato amministratore. E la stessa domanda vale per *CP\_4*: se un socio (*CP\_4*) del socio unico di una società di cui lo stesso socio è dipendente oltre che amministratore, possa nominarsi amministratore del socio unico e, nella sua veste, nominare sé stesso come amministratore della società controllata, ottenendo così che quest'ultima revochi il suo licenziamento.

Col secondo motivo, *Pt\_1* censura il lodo impugnato nella parte in cui l'Arbitro ha male interpretato gli artt. 2479 *ter*, 2479 e 2476 c.c., escludendo ogni rilevanza al ruolo di *Controparte\_7* nella società controllata *CP\_2*

Invero, ad avviso dell'impugnante, sussisterebbe:

- violazione dell'art. 2479 *ter* c.c., dato che, essendo *CP\_1* socio unico di *CP\_2* il depauperamento di quest'ultima incide sul valore della partecipazione sociale di *CP\_1* e limita i suoi profitti, nonché la massimizzazione del suo lucro. L'Arbitro, omettendo di effettuare tale rilievo, ritiene irrilevanti e non esamina una serie di fatti, in parte non contestati, quali: i) *CP\_3* all'epoca della delibera, era debitrice di *CP\_2* di € 152.919,91, oltre interessi e spese (il debito non è contestato e non è messo in discussione dall'Arbitro); ii) *CP\_2* ha subito un danno derivante dalla vendita sperequata del terreno in Olgiate, venduto ad € 30,00 al mq. in meno rispetto al fondo adiacente Cefim; iii) *CP\_2* è stata depauperata dall'illegittima percezione da parte di *CP\_4* di stipendio ed emolumenti correlati, con previsione di sanzioni INPS. Inoltre, *Pt\_1* precisa che l'interesse individuale dei soci in conflitto, rilevante ai fini dell'annullamento della delibera, può riguardare obiettivi esterni alla società: il voto di *CP\_3* e *CP\_4* per la loro nomina come amministratori di *CP\_1* è stato essenziale per poter gestire quest'ultima e per far sì che la stessa nominasse i medesimi come amministratori di *CP\_2*
- violazione dell'art. 2479 c.c., dato che l'Arbitro non ne ha tenuto conto, istituendo un nesso di responsabilità fra la condotta della controllante e della controllata. Invero, *CP\_1* può essere chiamata a rispondere dei danni derivanti da una scorretta gestione societaria della sua controllata *CP\_2* che abbia portato ad una depauperazione del patrimonio di quest'ultima tale da incidere sulla tutela dei suoi creditori;
- violazione dell'art. 2476 c.c., dato che l'operazione immobiliare ha esposto *CP\_1* a responsabilità nei riguardi dei creditori di *CP\_2* ai sensi

del comma 7 del predetto articolo, secondo cui “sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci ed i terzi”. Invero, *Tes\_2* (amministratore sia di *CP\_1* sia di *CP\_2*) all’epoca aveva contestato la bontà dell’operazione di vendita del fondo di Olgiate, ma con la sua fuoriuscita la contestazione non ha avuto alcun seguito.

III. “VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL CONTRADDITTORIO, EX ART. 829, COMMA 1°, N. 9, SOTTO IL PROFILO DEL DIRITTO ALLA PROVA, NONCHÉ VIOLAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 829 COMMA 3°, DEGLI ARTT. 101, 115, 210, 213, 816-TER C.P.C., 2735 C.C., PER I MOTIVI CHE SEGUONO”

Col terzo motivo, *Pt\_1* censura il lodo impugnato nella parte in cui l’Arbitro ha violato il diritto al contraddittorio, sotto il profilo del diritto alla prova, nonché gli artt. 101, 115, 210, 213 e 816 *ter* c.p.c. e 2735 c.c., in quanto: i) in ordine ai rapporti tra *CP\_3* e *CP\_1*, l’Arbitro ha ritenuto che *Pt\_1* non ha provato la sussistenza di debiti a carico della prima, circostanza che gli ha consentito di ritenere non sussistente alcun conflitto di interessi (in particolare, l’Arbitro ha ritenuto che *Pt\_1* non ha provato che il debito era più alto rispetto alla somma che *CP\_3* si è compensata, essendo unicamente presente la prova del credito oggetto di d.i. di *CP\_1* [...]); in ordine alle posizioni debitorie di *CP\_2* ne ha escluso la rilevanza a priori, aggiungendo che anche queste non sarebbero state provate. In questo modo, l’Arbitro ha violato:

- l’art. 115 c.p.c. (applicabile anche in arbitrato), in base al quale il giudice deve dare per ammessi i fatti non specificamente contestati (la violazione rileva sia sotto il profilo del diritto alla prova e, dunque, al contraddittorio, sia sotto il profilo della violazione di norme di diritto);
- gli artt. 115 c.p.c. e 2735 c.c., non avendo tenuto conto che le lettere di *CP\_4* e dell’avv. Piselli per *CP\_1*, nonché la comparsa di costituzione

di quest'ultima nell'opposizione a d.i. contro **CP\_3** costituiscono prova legale o comunque liberamente valutabile;

- il diritto di difesa, nonché gli artt. 101 e 115 c.p.c., in quanto dapprima non ha ammesso le prove richieste dall'attore e poi ha respinto la sua domanda per carenza di prova;

- il diritto alla prova e gli artt. 210, 213 e 816 *ter* c.p.c., avendo ritenuto che l'esibizione in arbitrato non sia ammissibile verso terzi.

Si è costituita **CP\_I**, la quale ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'impugnazione e, in via principale, per il rigetto di tutti i motivi di appello e della domanda di controparte, in quanto infondata in fatto e in diritto, con condanna di **Pt\_I** alla rifusione delle spese di lite. In particolare, tale società ritiene:

- inammissibile l'impugnazione avversaria, la quale dovrà essere rigettata *in limine litis* poiché i motivi illustrati travalicano i limiti dell'oggetto dell'impugnazione di lodo *ex art.* 829, co. 3, c.p.c.;

- infondati tutti i motivi di impugnazione;

- inammissibili e/o irrilevanti le istanze istruttorie avversarie, reiterate nel giudizio di impugnazione.

All'udienza del 25.09.2024, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.

Le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali, nei quali hanno ribadito le argomentazioni già sviluppate negli atti introduttivi.

### **RAGIONI IN FATTO E DIRITTO**

L'impugnazione è dichiaratamente proposta sotto il profilo di cui all'art. 829, terzo comma, cpc, per le ragioni fino ad ora descritte, sul presupposto che la decisione dell'arbitro di rigetto della domanda sarebbe ingiusta perché adottata facendo errata valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti, che invece, in tesi, avrebbe dovuto portarlo al contrario convincimento dell'illegittimità della delibera di nomina dei nuovi amministratori. Tale doglianza si risolve, come del resto ha osservato correttamente la parte **CP\_I**

**CP\_1** nella richiesta di una diversa valutazione del merito della controversia, che, tuttavia, non è rivisitabile in sede di impugnazione del lodo.

I motivi di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.

Viene infatti in considerazione la disposizione di cui all'art. 838-quater cpc che ammette l'impugnazione per violazione delle regole di diritto (art. 829, comma terzo cpc) quando l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Per comprendere quali siano gli esatti confini entro cui è possibile sindacare il lodo per inosservanza di regole di diritto, deve affermarsi, alla luce dei principi espressi dai giudici di legittimità - da cui non vi è motivo di discostarsi - che la censura è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. (v. Cass. n. 16559/2020). La denuncia di nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, postula l'allegazione specifica dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e errori di valutazione del materiale probatorio, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo (v. Cass. n. 28997/2018).

In considerazione del richiamo ai confini indicati dall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Corte evidenzia, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., «*ricorre ogni qualvolta vi è un vizio nell'individuazione o nell'attribuzione di un significato ad una disposizione normativa; ricorre invece la falsa applicazione qualora l'errore si sia annidato nella individuazione della esatta portata precettiva della norma, che il giudice di merito abbia applicato ad una fattispecie non corrispondente a*

*quella descritta dalla norma. Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va tenuta nettamente distinta la denuncia dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa»<sup>7</sup> (v. Cass. 640/2019; Cass. 23851/2019; Cass. 195/2016; Cass. 24155/2017).*

In considerazione di tali principi, in forza dei quali viene circoscritto l'ambito della impugnazione di lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, non sia configurabile tale ipotesi di nullità, atteso che, in punto di:

- sussistenza di conflitto di interessi in capo agli amministratori nominati con la delibera impugnata;
- rilevanza a tal fine dei rapporti tra CP\_4 e CP\_3 rispetto alla società CP\_2
- valutazione delle allegazioni di parti,

i motivi di impugnazione sono volti a chiedere al giudice dell'impugnazione proprio di procedere a una nuova interpretazione delle risultanze processuali rispetto a quella -ritenuta ingiusta- effettuata dall'Arbitro. Tale rivalutazione è tuttavia inammissibile in questa sede per la ragione detta.

Appare invece valutabile, nell'ambito del terzo motivo di impugnazione, la doglianza secondo cui l'arbitro avrebbe violato il diritto alla prova e gli artt. 210, 213 e 816-ter cpc, per aver ritenuto che il diritto all'esibizione in arbitrato sia precluso in sede arbitrale quando l'ordine è rivolto a terzi o alla pubblica amministrazione, posto che, sotto questo unico profilo, la parte

---

<sup>7</sup> Enfasi aggiunta

prospetta un errore nell'attribuzione del significato a una disposizione normativa. Il motivo di impugnazione è impropriamente intitolato quale violazione del contraddittorio, dato che si contesta non tanto la preclusione o lo sbilanciamento rispetto all'esposizione delle rispettive tesi difensive, ma soltanto l'errata valutazione circa l'ammissione delle prove, salvo il profilo concernente il perimetro del significato che l'arbitro ha assegnato agli artt. 210, 213 e 816-ter cpc.

L'arbitro ha rigettato la richiesta istruttoria in esame con il seguente argomento: *“non è possibile all'interno del procedimento arbitrale disporre l'esibizione a soggetti estranei al procedimento stesso e che, pertanto, al di là della rilevanza o meno della documentazione della quale si chiede l'esibizione, la relativa istanza deve essere respinta. Per quanto concerne l'esibizione a carico di Controparte\_1 essa appare generica ed irrilevante. Per quanto concerne il richiesto ordine di esibizione rivolto al sig. CP\_4 valgono le osservazioni sopra riportate. Per quanto concerne l'ordine di esibizione del verbale dell'assemblea dei soci di Controparte\_1 del 12.12.2022 esso appare non più attuale avendo la convenuta versato in atti detto documento”*.

La parte impugnante deduce che l'istituto dell'esibizione è applicabile all'arbitrato, non essendovi nell'art. 816-ter c.p.c. alcun divieto in tal senso, e ciò sarebbe valevole a prescindere dal fatto che destinatario dell'esibizione sia la parte o un terzo: terzo che, nel caso di specie, è CP\_2 cioè la società controllata da CP\_1. In tesi, l'ordine, ove non ottemperato, non potrebbe certo dar luogo ad esecuzione coattiva ed è effettivamente dubbio che gli arbitri possano irrogare la sanzione in caso di omissione, ma ciò non significa, al contempo - secondo Pt\_1 - che l'ordine nell'arbitrato non sia ammissibile. Per quel che riguarda la richiesta di informazioni all'ufficio del lavoro e alla pubblica amministrazione – sostiene - è l'art. 816-ter cpc a prevederne espressamente l'ammissibilità, ma l'arbitro non darebbe alcuna spiegazione dell'affermato diniego.

Reputa la Corte che in tal modo la parte impugnante, sebbene abbia qualificato la censura in esame quale violazione del contraddittorio, in realtà esprime una deduzione che si risolve - e quindi così va qualificata - come censura di violazione della regola di diritto, per avere l'Arbitro attribuito un significato errato alle norme ex artt. 210, 213 e 816-ter cpc.

Ebbene, la censura sotto tale profilo appare in sé astrattamente fondata, e tuttavia inadeguata a comportare, in sede rescindente, l'ammissione delle prove articolate da *Pt\_1*

Ed infatti, ad avviso della Corte, l'istanza ai sensi degli artt. 210 e 213 cpc appare ammissibile anche nel giudizio arbitrale, perché l'ordine di esibizione potrebbe essere spontaneamente ottemperato dal destinatario, potendo trovare applicazione, a tale riguardo, il principio che i giudici di legittimità avevano applicato in relazione all'ammissibilità della domanda di condanna a un *facere* infungibile (v. Cass. n. 18779/2014).

Neppure rileva tener conto della possibile applicazione della sanzione, che oggi è possibile da parte del giudice ordinario grazie alla riforma del c.p.c., perché quest'ultima previsione (irrogazione della sanzione) non era applicabile *ratione temporis*, dato che il giudizio arbitrale è stato introdotto nel 2022.

Limitatamente al descritto aspetto, la Corte reputa che nell'attuale fase rescindente si debba tuttavia compiere un ragionamento controfattuale in forza del quale, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, si provi la resistenza della decisione stessa<sup>8</sup>.

Ebbene, pur dovendosi affermare che l'istanza ex art. 210 - 213 cpc è ammissibile in ambito arbitrale, la sostituzione della decisione corretta a quella errata non porta all'affermazione della nullità del lodo invocata dalla parte *Pt\_1*. La valutazione va compiuta solo con riferimento all'istanza di esibizione ritenuta dall'Arbitro non ammissibile in sede arbitrale, ma non

---

<sup>8</sup> Si reputa di poter applicare i principi in tema di revocazione ex art. 395 cpc: v. per tutte Cass. n. 8051/2020.

anche per l'istanza ritenuta irrilevante, perché in questo caso egli ha compiuto una valutazione di merito che, per le ragioni dette, non può essere rivisitata.

Le richieste di esibizione formulate da **Pt\_1** all'Arbitro, ribadite con l'impugnazione e soggette al ragionamento controfattuale riguardano pertanto l'ordine:

- a **CP\_2** dell'esibizione in giudizio della documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa con i sigg.ri **CP\_3** e **CP\_4** a far tempo dal 22 aprile 2022;
- a **CP\_2** dell'esibizione dei cedolini paga riferiti al dipendente sig. **CP\_4** e documentazione di ogni importo versato al medesimo per retribuzione e rimborsi spese a far tempo dal 22 aprile 2022;
- al sig. **CP\_4** la produzione del certificato di lavoro del competente Centro per l'Impiego, contenente la storia lavorativa;
- al Centro per l'Impegno competente informazioni circa il rapporto di lavoro tra il sig. **CP\_4** e la Chemisol Italia.

Ebbene, reputa il Collegio che le domande istruttorie sono intrinsecamente inammissibili e irrilevanti, poiché:

*i)* anzitutto non sono specificamente individuati i documenti ritenuti utili per la decisione, e l'istanza si rivela dichiaratamente esplorativa laddove, ad esempio si chiede la documentazione riguardante la storia lavorativa di **CP\_4**, e

*ii)* non è puntualmente allegata l'utilità dell'acquisizione documentale ai fini della decisione, né si spiega in quale modo questa avrebbe potuto supportare la conclusione della indetraibilità dei costi, dato che tale conseguenza non è automatica nel caso in cui, in ambito societario, l'amministratore sia anche lavoratore subordinato: v. in questo senso, la pronuncia condivisibile di Cass. n. 36362/2021.

Sebbene sia errata l'affermazione, in diritto, dell'arbitro circa il perimetro di applicabilità delle disposizioni del c.p.c. relative all'ordine di esibizione, deve

concludersi, alla luce di quanto detto, che la richiesta in parola è per altro verso inammissibile, sicché, in forza del ragionamento controfattuale, la domanda di nullità del lodo non può essere accolta.

Alla luce dei rilievi che precedono, la domanda di *Pt\_1* non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo allo scaglione di valore indeterminabile, alla natura e al pregio delle difese profuse, ed esclusa la fase istruttoria che non è stata espletata.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.

#### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da *Parte\_1* con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di *Controparte\_1* ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. respinge la domanda;
2. condanna la parte *Parte\_1* al pagamento, in favore della parte *Controparte\_1* delle spese del giudizio, che liquida in € 8.470,00 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'impugnante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.

Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026.

Il presidente estensore  
- *Marianna Galioto* -